

# AVVISI BONARI INVIATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2012

Ad alcuni ex iscritti a Previdai è pervenuto, da parte dell' Agenzia delle Entrate, un avviso bonario con richiesta di pagamento di somme dovute per l'anno di imposta 2008.

Nei casi esaminati, si tratta di dirigenti “vecchi iscritti” che hanno avuto una liquidazione nel corso del 2008. In genere, tale classificazione viene riportata nel prospetto di calcolo alla 4° riga della sezione DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE con la dicitura “Qualifica di iscrizione”. Sono generalmente indicati dati corretti, nella medesima sezione, alle voci “Data di iscrizione al fondo” e “Data di cessazione di iscrizione al fondo”, intendendosi per tale la data di maturazione del diritto alla prestazione.

## FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La fiscalità riferibile alla previdenza complementare è differenziata in base al periodo di maturazione della prestazione. In particolare, occorre fare riferimento ai seguenti periodi di maturazione della posizione:

- entro il 31 dicembre 2000;
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- dal 1° gennaio 2007.

### POSIZIONE MATURATA ENTRO IL 31.12.2000

La fiscalità applicata su quanto maturato sino al 31.12.2000 trova fondamento giuridico nella L. 482/85 e nell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 (nella stesura precedente a quella conseguente alle modifiche introdotte, dall'1.1.2001, dal D. Lgs. n. 47/2000).

Il dettaglio tecnico della suddetta fiscalità è stato esposto in una “storica” circolare del Ministero delle Finanze, la n. 14 del 17 giugno 1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179, nota come “Circolare Guarino”. In essa è stato stabilito che, mentre la parte di prestazione dovuta dai fondi di previdenza complementare con assetto gestorio di tipo assicurativo, corrispondente ai rendimenti finanziari sui contributi versati, viene assoggettata a ritenuta alla fonte con l'aliquota del 12,50%, la quota capitale, al netto dei contributi dell'iscritto (cioè, in sostanza, i contributi versati dall'azienda), viene assoggettata a tassazione separata con l'aliquota che il datore di lavoro ha applicato sul T.F.R. versato al dirigente interessato.

### POSIZIONE MATURATA DALL'1.1.2001 AL 31.12.2006

Per quanto riguarda la prestazione maturata dall'1.1.2001 trova applicazione l'art. 20, comma 1, primo periodo, del T.U.I.R. che recita: “Le prestazioni di cui (...) sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (...)”. L'Agenzia delle Entrate – con circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 della Direzione Centrale, Ufficio Fiscalità Finanziaria, al punto 4.4. – ha dettagliato i criteri applicativi. Conseguentemente, il Fondo ha determinato l'aliquota prendendo a riferimento gli elementi (ammontare della posizione e periodo di contribuzione dovuta, ancorché non versata) del periodo di iscrizione sino al 31 dicembre 2006.

### POSIZIONE MATURATA DALL'1.1.2007

Con riferimento alla prestazione maturata dall'1.1.2007 i fondi pensione applicano, in osservanza alla disposizione di legge<sup>1</sup>, la previgente normativa fiscale (art. 23 del D. Lgs. n. 252/2005), salvo che l'interessato non chieda espressamente l'applicazione della nuova (art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005); quest'ultima comporta, da una parte, una fiscalità più favorevole e, dall'altra, l'obbligo a percepire almeno il 50% della quota parte di posizione maturata dopo il 1° gennaio 2007 in forma di rendita. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, chiarisce che tale obbligo viene meno qualora, convertendo in rendita il 70% della suddetta quota parte, la stessa risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

<sup>1</sup> L'art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che: “Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari (...): ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 (...), è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11”.

L'art. 11, comma 3, prevede che: “Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (...)”. Ed ancora, lo stesso comma prevede: “(...) Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale”.

## AVVISO BONARIO

In via generale, nei casi esaminati, si è rilevato che i differenti dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per il ricalcolo riguardano:

- la voce “b: Aliquota a tassazione separata del TFR al 31.12.2000”; Previndai ha utilizzato l’aliquota applicata dal datore di lavoro sul TFR (e da questi comunicatagli) e riportata nel modello 770. L’Agenzia delle Entrate ha utilizzato una diversa aliquota, generalmente di poco più bassa, qualificandola come “*la stessa aliquota (b) applicata al TFR maturato al 31.12.2000*”.
- la voce “i: Aliquota a tassazione separata dal 01/01/2001”; Previndai ha calcolato tale aliquota come illustrato nel documento “*Fiscalità*”, avendo a riferimento gli elementi dell’intero periodo di contribuzione sino al 31 dicembre 2006. L’Agenzia delle Entrate ha ricalcolato detta aliquota come di seguito specificato, prendendo a riferimento gli elementi del più breve periodo esposto al rigo “d: Periodo di contribuzione dal 01/01/2001” dell’avviso bonario.

Ad esito dell’emanazione del D. Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 e che ha profondamente innovato la fiscalità della previdenza complementare, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso, infatti, in data 18 dicembre 2007, la circolare n. 70/E per mezzo della quale, al punto 5.2. della sezione “REGIME TRANSITORIO”, informava che avrebbe applicato, in sede di verifica, un diverso criterio di calcolo dell’aliquota da utilizzare per i “vecchi” iscritti su quanto maturato dal 1° gennaio 2001 rispetto alle istruzioni fornite dalla medesima Agenzia con circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 alla quale Previndai si è attenuto. Tale diverso criterio, influenzando anche la determinazione del reddito di riferimento, comporta la definizione dell’aliquota in base agli elementi (ammontare della posizione e periodo di contribuzione dovuta, ancorché non versata) riferiti al solo periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (voce “d: periodo di contribuzione dal 01/01/2001 dell’avviso bonario), pervenendo ad un’aliquota maggiore di quella calcolata dal Fondo.

Previndai ha continuato ad applicare il criterio di calcolo dell’aliquota interna indicato nella circolare n. 29/E essendo ciò contemplato nella successiva circolare n. 70/E. Peraltro, il ricalcolo dell’Agenzia, laddove effettuato, non avrebbe comportato applicazione di sanzioni.

Gli uffici del Fondo sono a disposizione per fornire assistenza al riguardo. In tal caso è necessario inviare, via telefax al n. 06/46200308, copia dell’avviso bonario ricevuto indicando tassativamente, oltre alla data ultima entro la quale l’iscritto può chiederne la rettifica all’Agenzia delle Entrate, un recapito telefonico e di posta elettronica che il Fondo utilizzerà per fornire la risposta (solo in mancanza di indirizzo e-mail, un numero di fax).

In considerazione del numero di richieste che potranno pervenire e, quindi, del conseguente impegno straordinario degli uffici, **si invitano gli interessati a non approssimarsi alla scadenza per trasmettere la comunicazione al Fondo, non potendo, in questo caso, garantire la risposta in tempo utile.**

Roma, 18 luglio 2012